

328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice - Dlgs 14/2019 - Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

328 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice - Dlgs 14/2019 -Art. 222 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello